

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di maggio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 25 maggio 2018

**Oggetto:** : Dati supersensibili, è la nuova privacy nel settore sanitario

*Dal 25.05.2018 diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione il Regolamento Ue 679/2016 sulla protezione dei dati personali (Gdpr) che istituisce un quadro normativo incentrato sui doveri e la responsabilizzazione del titolare del trattamento.*

Tra le novità introdotte dal Gdpr, alcune riguardano specificatamente il settore sanitario, dove il concetto di dati sensibili acquista ancora più valore; la stessa Cassazione definisce i **dati sanitari "supersensibili"**, in quanto si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e che riguardano la parte più intima della persona: pertanto, l'ordinamento ha previsto nei loro confronti una protezione rafforzata.

La corretta gestione del trattamento dei dati sanitari determina il miglioramento della qualità del servizio sanitario fornito al paziente, oltre ad acquistare particolare **rilevanza ai fini medico-sperimentali**: la raccolta dei dati sanitari permette infatti di analizzare gli andamenti delle varie patologie e il loro sviluppo nel territorio, al fine di pianificare l'erogazione dei servizi specifici.

Tra le novità introdotte dal Gdpr, prima tra tutte è la nuova definizione di dati sanitari, i quali, in ragione della loro natura, sono meritevoli di una specifica protezione sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali. Questa categoria comprende anche i **dati genetici**, ossia i dati relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, e i **dati biometrici**, ovvero quelli ottenuti da un trattamento tecnico specifico che forniscono informazioni relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica.

Tutti i dati sanitari possono essere **utilizzati solamente nelle specifiche ipotesi stabilite dalla legge**, ad esempio per finalità di medicina del lavoro, diagnosi, ricerca scientifica e altre ipotesi previste nel Regolamento. Nel caso in cui l'utilizzo dei dati non possa essere giustificato da una finalità di interesse pubblico, il Titolare del trattamento dei dati dovrà ottenere il **consenso esplicito dall'interessato**. L'informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà essere ampliata rispetto a quella prevista dal Codice e rimane invariato **l'obbligo di fornire l'informativa** prima della raccolta dei dati, dalla quale però si dovrà evincere la tipologia dei dati che possono essere trasferiti, la durata della conservazione, la finalità per cui i dati sono trattati e in che modo ne viene garantita la sicurezza.

Il Regolamento pone quindi grande rilevanza su alcune caratteristiche indispensabili dell'informativa e più in generale del trattamento dei dati, quali chiarezza, **trasparenza, integrità e riservatezza**, alla luce dell'importanza che il dato sanitario riveste per la persona e per la ricerca scientifica.

Un aspetto che rimane aperto attiene alla ricerca scientifica svolta in ambito sanitario: si attendono infatti precisazioni in merito alle attività che rientrano o meno nel concetto di *"ricerca scientifica"*.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

*I migliori saluti.*